



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
NOVARA
piemontevda.lnd.it



NUMERO COMUNICATO 31

DATA COMUNICATO 22/02/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI	262
2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA.....	265
3. RISULTATI.....	267
4. GIUDICE SPORTIVO	269
ALLEGATI.....	271

1. COMUNICAZIONI

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 59 del 15/02/2024

1.1 Comunicazioni L.N.D.

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A II E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 269 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 156/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 269 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A II E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 270 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 157/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 270 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 272 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 159/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 272 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 279 DELLA L.N.D.)

Si riportano - in allegato - i comunicati ufficiali dal n. 307/AA al n. 325/AA pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 279 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

TUTELA ASSICURATIVA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 278 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 278 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

CIRCOLARE N. 2/2024 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – ATTUAZIONE DEL PRIMO MODULO DI RIFORMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI FISCALI – ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF (DALLA CIRCOLARE N. 51 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 51 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 14 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

1.2 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Piemonte e Valle d'Aosta Luciano Loparco, in riferimento all'attività di Sviluppo dell'Attività Under 15 femminile e nel rispetto dei protocolli pubblicati, comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **Giovedì 22 febbraio 2024, alle ore 14:30**, presso l'impianto sportivo (erba sintetica) sito in via Campo Sportivo, 9 – Oleggio (NO).

Si ringrazia la Società ASD OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO per la disponibilità.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), **oltre a parastinchi**, copia del certificato di idoneità per l'attività agonistica, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare la collaboratrice organizzativa: Sig.ra Monica Funai Tel. 347-1785120, e-mail: fem.piemontevasqs@figc.it

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Arrivo atlete ore 14:30; inizio allenamento ore 15:00.

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.

STAFF

Selezionatore Under 15 F: Alessandro CARNAGHI

Collaboratore tecnico: Camilla KRUGER

Fisioterapista: Matteo AVITABILE

Psicologa: Nadin DELLA BELLA

Team Manager: Monica FUNAI

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
ABBONDANZA	ALICE	26/03/2009	JUVENTUS FC SPA
AHMED	LUCIA	12/06/2010	AC MILAN SPA
BENSO	EMMA	20/01/2009	TORINO FC SPA
BERSANI	SOFIA	29/11/2009	INTERNAZIONALE MILANO SPA
BISASCHI	REBECCA	12/02/2010	TORINO FC SPA
BRUNO	SOPHIE	26/01/2009	INTERNAZIONALE MILANO SPA
CABALLERO NARANJO	MARGARITA JODAM	02/06/2009	AC MILAN SPA
CAMPI	SABRINA	21/12/2009	JUVENTUS FC SPA
CITTERIO	VERONICA	24/04/2009	INTERNAZIONALE MILANO SPA
FERRARO	GRETA	02/11/2009	INTERNAZIONALE MILANO SPA
IORE	VERONICA	09/02/2010	AC MILAN SPA
GONELLA	FEDERICA	22/07/2010	TORINO FC SPA
GRIGOLO	MARTA	31/03/2009	JUVENTUS FC SPA
GULLO	GIULIA	27/01/2009	TORINO FC SPA
MAMMONE	GIULIA	22/01/2010	FCD RHODENSE
MARINOTTO	ELISABETTA	29/10/2009	JUVENTUS FC SPA
MIRTO	GIULIA	28/01/2009	TORINO FC SPA
NAPOLI	GRETA	12/07/2010	TORINO FC SPA
ODDINA	MATILDE	22/02/2009	JUVENTUS FC SPA
PARISI	AURORA	26/09/2009	AC MONZA SPA
RABBIONE	VIOLA	14/08/2009	TORINO FC SPA
RASO	ARIANNA	29/08/2010	AC MILAN SPA
RENGA	LETIZIA BIANCA	18/03/2010	AC MILAN SPA
ROLLE'	ARIANNA	23/11/2009	ACCADEMIA TORINO CALCIO
ROSSO	DARIA	16/03/2009	JUVENTUS FC SPA
SOLIO	MARTINA	18/02/2010	JUVENTUS FC SPA
STRAZZERA	KHADY	16/06/2010	AC MONZA SPA
TOSCHI	ARIANNA	12/05/2010	AC MILAN SPA

DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 85 del 8/02/2024 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

NUOVA MODULISTICA PER REFERTI DELL'ATTIVITÀ DI BASE

Con riferimento alle modalità di gioco dell'Attività di Base pubblicate con comunicato ufficiale n. 8 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale del 3/8/2023, si riporta – in allegato – la nuova modulistica per i referti dell'attività di base, da utilizzare a partire dalla fase primaverile ed inviare unitamente alle distinte alle rispettive Delegazioni di appartenenza.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

2.1 Comunicazioni

RITIRO CARTELLINI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di riconoscimento inerenti a:

Dirigenti ufficiali
Calciatori Dilettanti
Calciatori del S.G.S.

BEAVERS	MAGGIORA
COMIGNAGO	NOVARA FOOTBALL CLUB
DORMELLETO	OLEGGIO CASTELLO

GARE DEL 2 E 3 MARZO 2024

Si comunica alle Società che in allegato ci sono le gare del 2 e 3 Marzo 2024.

VARIAZIONI GARE

Si allega l'elenco delle variazioni gare.

RECUPERI GARE

Si allega l'elenco dei recuperi gare.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA UI4

Si comunica l'elenco dei calciatori convocati per il giorno **Mercoledì 28 Febbraio 2024, alle ore 14:30**, presso l'impianto sportivo sito in Via Cameri 100 – Bellinzago Novarese (NO).

Si ringrazia la Società **A.S.D. BULÈ BELLINZAGO** per la disponibilità.

I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), **oltre a parastinchi**, documento d'identità, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare la delegazione al numero 0321-627753, e-mail: comnovara@lnd.it

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Arrivo atleti ore 14:30; inizio allenamento ore 15:30.

STAFF

SELEZIONATORE:	BONINSEGNA Massimo
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE:	ZAFFARONI Mauro
MEDICO:	BOSCHI Paolo
MASSAGGIATORE:	ZANI Angelo
PREPARATORE ATLETICO:	VERDICCHIO Pompeo

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.

CATEGORIA: UNDER 14

COGNOME	NOME	SOCIETA'
AGO	STEFANO	A.S.D. POLISPORTIVA SAN GIACOMO
FAMÀ	GIOELE	A.S.D. POLISPORTIVA SAN GIACOMO
RRAPI	JORDAN	A.S.D. POLISPORTIVA SAN GIACOMO
GUERRA	LUCA ENRICO	A.S.D. CAMERI CALCIO
BRUGHERA	EDOARDO	A.S.D. CAMERI CALCIO
EKHAGUERE	JAMES	A.S.D. CAMERI CALCIO
GRECO	EDOARDO	A.S.D. CAMERI CALCIO
ANNOVAZZI	CRISTIAN	A.S.D. VIRTUS MULINO CERANO
BOSCO	NICOLÒ	A.S.D. VIRTUS MULINO CERANO
MANTOVANI	RICCARDO	A.S.D. VIRTUS MULINO CERANO
OLIVIERO	BIAGIO	A.S.D. PERNATESE 1928
GRANDI	IAN	A.S.D. BORGOLAVEZZARO
MUSSOLIN	NICOLÒ	A.S.D. BORGOLAVEZZARO
VADI	GIANMARCO	1924 SUNO F.C.D
CAFFONI	LUCA	1924 SUNO F.C.D
ZONCA	JACOPO	1924 SUNO F.C.D
PALUDO	IVAN	ROMAGNANO CALCIO A.S.D.
FERTOUL	MARWANE	ASDC GOZZANO S.S.D.AR.L
RIPAMONTI	EDOARDO	ASDC GOZZANO S.S.D.AR.L
MOSSETTI	TOMMASO	A.S.D. CUREGGIO
GIORIA	DAVIDE	A.S.D. CUREGGIO
TORELLI	MATTIA	A.S.D. CUREGGIO
MALINARICH	TOMMASO	A.S.D. SPORTIVA CALTIGNAGA
COZZI	EDOARDO	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961

TERZO INCONTRO FORMATIVO- INFORMATIVO – A.S.D. BULÈ BELLINZAGO

Data: **Mercoledì 06/03/2024 ore 19:00**

Luogo: **Stadio Comunale di Bellinzago, via Cameri 100**

Titolo incontro: **L'arbitro e le regole principali del gioco del calcio**

Relatori: **Andrea Riccardi (Presidente AIA sezione di Novara)**

Incontro aperto a calciatori, allenatori, istruttori, dirigenti.

GREEN CARD

Si comunica alle Società che svolgono attività di Settore Giovanile Scolastico, di segnalare eventuali atti o situazioni meritevoli di Green Card rivolte a giocatori - istruttori - dirigenti durante l'attività ufficiale svolta.

COMUNICATO N° 30 DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Si rende noto alle società di Novara che ai seguenti link troveranno informazioni che riguardano le società che giocano nei gironi del VCO.

https://piemontevda.lnd.it/cu_30_vco_16_02_2024/

3. RISULTATI**LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO**

I	SOSPESA SECONDO TEMPO	D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
B	SOSPESA PRIMO TEMPO	M	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
K	RECUPERO PROGRAMMATO	F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
N	GARA REGOLARE	G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE FORZA MAGGIORE
U	SOSPESA PER INFORTUNIO AD D.G.	A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
R	RAPPORTO NON PERVENUTO	H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
W	GARA RINVIATA D'UFFICIO		

Risultati Pervenuti In Ritardo**TERZA CATEGORIA NOVARA****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/02/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - R			
AMATORI CALCIO GRANOZZESE	- S.ROCCO	2 - 5	
CASALINO 1964	- SPORTIVA CALTIGNAGA	1 - 2	
MEZZOMERICO	- VOLUNTAS NOVARA		M

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/02/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - R			
CASTELLETTESE	- SPORTIVA CALTIGNAGA	0 - 0	

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/02/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - R			
TRECATE CALCIO	- CAMERI CALCIO	0 - 6	

GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-NO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/02/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 12 Giornata - A			
CUREGGIO	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	13 - 1	
SPORTIVA CALTIGNAGA	- VIRTUS MULINO CERANO	0 - 1	

ELENCO RISULTATI**TERZA CATEGORIA NOVARA****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/02/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - R			
LIBERTAS RAPID	- CASALINO 1964	4 - 2	
LIBERTAS VAPRIO	- AMATORI CALCIO GRANOZZESE	0 - 0	
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- S.ROCCO	3 - 6	
SPORTING BORGOLAVEZZARO	- MEZZOMERICO CALCIO	0 - 3	
SPORTIVA CALTIGNAGA	- CALCIO FARA	2 - 0	
VIRTUS MULINO CERANO	- SPORTING TRECATE CALCIO	5 - 0	
VOLUNTAS NOVARA	- BARENGO SPORTIVA	5 - 1	

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -NO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/02/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - R			
BORGOLAVEZZARO	- CAMERI CALCIO	2 - 5	
BRIGA	- LIBERTAS VAPRIO	3 - 2	
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- UNION NOVARA	3 - 2	
SPORTIVA CALTIGNAGA	- S.ROCCO	1 - 3	

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/02/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - R			
CUREGGIO	- SPORTIVA CALTIGNAGA	3 - 5	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- ARONA CALCIO	1 - 3	
UNION NOVARA	- CASTELLETTESE	0 - 0	
VERBANIA CALCIO	- US PROVIGEZZO	4 - 2	
VOLUNTAS SUNA	- CAMERI CALCIO	1 - 1	

ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/02/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - R			
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- CAMERI CALCIO	1 - 4	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - R			
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- OLIMPIA SANT AGABIO 1948	1 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - R			
CAMERI CALCIO	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	7 - 0	
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- VEVERI 1974	0 - 4	
(1) POLISPORTIVA SAN GIACOMO	- SPORTIVA CALTIGNAGA	0 - 0	

(1) - disputata il 18/02/2024

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/02/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - R

UNION NOVARA	- BIANDRATE 2018	9 - 1
--------------	------------------	-------

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 4 Giornata - R

BIANDRATE 2018	- TRECATE CALCIO	1 - 6
BRIGA	- PERNATESE 1928	3 - 0
CAMERI CALCIO	- CUREGGIO	2 - 0
CARPIGNANO	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	0 - 14
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- UNION NOVARA	0 - 10

GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-NO**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/02/2024**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 13 Giornata - A

A.S.D. NOVARA CITY FC	- CUREGGIO	2 - 5
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- VARALLO E POMBIA	0 - 7
LIBERTAS RAPID	- SPORTIVA CALTIGNAGA	2 - 3
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- PERNATESE 1928	3 - 0
VIRTUS MULINO CERANO	- CAMERI CALCIO	0 - 3
(1) 1924 SUNO F.C.D.	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	14 - 0

(1) - disputata il 17/02/2024

4. GIUDICE SPORTIVO

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVV. PIER ANGELO CORBELLINO, COADIUVATO DAI SOSTITUTI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI AVV. CARLO MINOLI E AVV.ROBERTO ROGNONI, ALLA PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE A.I.A. MANNI FABRIZIO HA ADOTTATO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO,IN BASE ALLE RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA NOVARA C11**GARE DEL 11/ 2/2024****CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MANZELLA GABRIELE	(CASALINO 1964)	RE ANDREA	(S.ROCCO)
-------------------	-----------------	-----------	-----------

GARE DEL 18/ 2/2024**SOCIETA'****AMMENDA**Euro 30,00 **BARENGO SPORTIVA**

Per comportamento offensivo di propri tesserati non adeguatamente identificati nei confronti dell'arbitro dopo il termine della gara

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

KAMEL MOHAMED	(SPORTIVA CALTIGNAGA)
---------------	-----------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

QAOS YASSINE (CASALINO 1964)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAIELLO FEDERICO (BARENGO SPORTIVA)

NDIAYE PAPA (MEZZOMERICO CALCIO)

CARADONNA ANTONINO (POLISPORTIVA SAN GIACOMO)

NICOLO DEMETRIO (SPORTING TRECATE CALCIO)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -NO

GARE DEL 17/ 2/2024

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SIVIERO SAMUELE (S.ROCCO)

TUTINO YURI (UNION NOVARA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PENSOTTI MATTEO (S.ROCCO)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-

GARE DEL 11/ 2/2024

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 **CASTELLETTESE**

Oggettivamente responsabile del comportamento offensivo di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCATTOLIN JACOPO (CASTELLETTESE)
ALBINO

GARE DEL 18/ 2/2024

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 4/ 3/2024

SQUALIFICA

MOCELLINI MIRCO (FOMARCO DON BOSCO PIEVESE)

Allontanato dal campo per comportamento non regolamentare

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PISANI LUCA (CAMERI CALCIO)

MARGAROLI CRISTIAN (US PROVIGEZZO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CICCO ANDREA

(ARONA CALCIO)

ZEARO ROCCO

(VERBANIA CALCIO)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO

GARE DEL 20/ 2/2024

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE LUCA JACOPO GABRIEL (UNION NOVARA)

**LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO DOVRANNO PERVENIRE AL
COMITATO REGIONALE P.V.A. ENTRO E NON OLTRE QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DELLO STESSO**

ALLEGATI

-  Allegati C.U. Regionali
-  Gare del 2 e 3 Marzo 2024
-  Variazioni Gare
-  Recuperi Gare

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO
ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024

Il Segretario
Mario ECCELSI

Il Delegato
Michele Verdicchio



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
NOVARA
piemontevda.lnd.it



CAMPIONATO 37 Terza categoria Novara			DATA	ORA
GIRONE UN				
LIBERTAS RAPID TORRION QUARTARA - NOVARA	MEZZOMERICO CALCIO STRADA VICINALE AGOGNA	COMUNALE	3/03/24	15:00 6R
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	LIBERTAS VAPRIO VIA ARDEMAGNI	COMUNALE	3/03/24	14:30 6R
SPORTING BORGOLAVEZZARO BORGOLAVEZZARO	AMATORI CALCIO GRANOZZESE VIA MORTARA - S.S. 211	COMUNALE	3/03/24	14:30 6R
SPORTING TRECATE CALCIO TRECATE	CASALINO 1964 PIAZZALE RIMEMBRANZE	SUSSIDIARIO	3/03/24	14:30 6R
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	BARENGO SPORTIVA VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	3/03/24	14:30 6R
VIRTUS MULINO CERANO CERANO	CALCIO FARA VIA LUIGI BELLOTTI, 10	COMUNALE	3/03/24	14:30 6R
VOLUNTAS NOVARA NOVARA	S.ROCCO VIA SAN BERNARDINO DA SIENA	COMUNALE	3/03/24	14:30 6R

CAMPIONATO P7 JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -NO					
GIRONE UN				DATA	ORA
BORGOLAVEZZARO BORGOLAVEZZARO	LIBERTAS VAPRIO VIA MORTARA - S.S. 211	COMUNALE		2/03/24	16:00 6R
BRIGA BRIGA NOVARESE	SOCCER GATTICO VERUNO VIA ROMA, 63	COMUNALE		2/03/24	15:00 6R
CAMERI CALCIO CAMERI	UNION NOVARA PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI		2/03/24	14:30 6R
ROMAGNANO CALCIO A.S.D. ROMAGNANO SESIA	S.ROCCO VIA MONTE BIANCO, 7	SINTETICO "COMUNALE"		2/03/24	16:30 6R
RIPOSA	SPORTIVA CALTIGNAGA				

CAMPIONATO A7 ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -NO-					
GIRONE UN				DATA	ORA
ARONA CALCIO ARONA - MERCURAGO	US PROVIGEZZO VIA MONTE NERO, 47	SINTETICO "MONTE NERO"		3/03/24	11:00 6R
CUREGGIO CUREGGIO	UNION NOVARA VIA PER MARZALESCO, 14	COMUNALE		3/03/24	14:30 6R
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE PIEVE VERGONTE	CAMERI CALCIO VIA ALCIDE DE GASPERI, 3	COMUNALE		3/03/24	10:00 6R
VERBANIA CALCIO VERBANIA - POSSACCIO	CASTELLETTESE VIA GALLIANI	COMUNALE		3/03/24	10:30 6R
VOLUNTAS SUNA VERBANIA - SUNA	SPORTIVA CALTIGNAGA VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22	MARCO GHIDINI		3/03/24	10:30 6R

CAMPIONATO XA ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-NO			DATA	ORA
GIRONE UN				
OLIMPIA SANT AGABIO 1948 NOVARA	CAMERI CALCIO VIA PIANCA, LOC. SANT'AGABIO	COMUNALE	2/03/24	15:00 6R
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	CUREGGIO VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	2/03/24	15:45 6R
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO VIA ARDEMAGNI	COMUNALE	3/03/24	10:30 6R
RIPOSA	VEVERI 1974			

CAMPIONATO G7 GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-NO			DATA	ORA
GIRONE UN				
BIANDRATE 2018 BIANDRATE	PERNATESE 1928 VIA SAN GIACOMO, 17	COMUNALE	3/03/24	10:30 6R
BRIGA PARUZZARO	VEVERI 1974 VIA CAMPO SPORTIVO, 2	GAETANO SCIREA	3/03/24	10:30 6R
CAMERI CALCIO CAMERI	POLISPORTIVA SAN GIACOMO PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	3/03/24	10:30 6R
OLIMPIA SANT AGABIO 1948 NOVARA	CUREGGIO VIA PIANCA, LOC. SANT'AGABIO	COMUNALE	3/03/24	10:30 6R
UNION NOVARA NOVARA	TRECCATE CALCIO VIA RUZZANTE	COMUNALE	3/03/24	10:30 6R
RIPOSA	CARPIGNANO			

CAMPIONATO XG GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-NO			DATA	ORA
GIRONE UN				
VARALLO E POMBIA VARALLO POMBIA	1924 SUNO F.C.D. VIA LEONARDO DA VINCI, 27	COMUNALE	2/03/24	16:15 2R
CAMERI CALCIO CAMERI	BORGOLAVEZZARO PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	3/03/24	14:30 2R
CUREGGIO CUREGGIO	VIRTUS MULINO CERANO VIA PER MARZALESCO, 14	COMUNALE	3/03/24	10:30 2R
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	A.S.D. NOVARA CITY FC STRADA OLEGGIO	COMUNALE	3/03/24	14:30 2R
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	LIBERTAS RAPID VIA ARDEMAGNI	COMUNALE	3/03/24	17:30 2R
ROMAGNANO CALCIO A.S.D. ROMAGNANO SESIA	JUVENTUS CLUB A.S.D. VIA MONTE BIANCO, 7	SINTETICO "COMUNALE"	3/03/24	10:30 2R
RIPOSA	SPORTIVA CALTIGNAGA			

CAMPIONATO EM ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM.-NO-			DATA	ORA
GIRONE A				
BEAVERS A.S.D. BORGOMANERO - LOC. S.CRISTINA	BRIGA VIA LEONARDO DA VINCI, 1	PARROCCHIALE	2/03/24	15:30 3A
SAN MAURIZIO CALCIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	OLIMPIA SANT AGABIO 1948 VIA BONETTO, 33	COMUNALE	2/03/24	15:30 3A
SPARTA NOVARA NOVARA	ACCADEMIA DEL TALENTO VIA GEROSA 6	SINTETICO ADB "GEROSA"	2/03/24	15:45 3A
UNION NOVARA NOVARA	CUREGGIO VIA GIBELLINI 20	SINTETICO ADB "GIBELLINI"	2/03/24	17:00 3A

CAMPIONATO EM ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM.-NO-					
GIRONE	B			DATA	ORA
ARONA CALCIO	A.S.D. NOVARA CITY FC	SINTETICO	"MONTE NERO"	2/03/24	17:00 3A
ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47				
CAMERI CALCIO	LIBERTAS VAPRIO	G.PAGGI		2/03/24	16:15 3A
CAMERI	PIAZZA SALVO D'ACQUISTO				
OLIMPIA SANT AGABIO 1SQ.B	BIANDRATE 2018	COMUNALE		2/03/24	10:30 3A
NOVARA	VIA PIANCA, LOC. SANT'AGABIO				
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	TRECCATE CALCIO	COMUNALE		2/03/24	15:15 3A
NOVARA	VIA ARDEMAGNI				
RIPOSA	SPORTIVA CALTIGNAGA				

CAMPIONATO H7 ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM.-NO					
GIRONE	A			DATA	ORA
GOZZANO S.S.D.AR.L.	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	ALFREDO D'ALBERTAS		2/03/24	14:30 3A
GOZZANO - LOC. MONTEROSSO	VIA MADONNA DI LUZZARA, 3				
RG TICINO SSD S.R.L.	ARONA CALCIO	SINTETICO ADB C9	"ROMENTINO"	2/03/24	15:00 3A
ROMENTINO	VIA DEL TINTORETTO				
UNION NOVARA	SPARTA NOVARA	SINTETICO ADB	"GIBELLINI"	2/03/24	14:00 3A
NOVARA	VIA GIBELLINI 20				
1924 SUNO F.C.D.	BULE'BELLINZAGO	SINTETICO ADB C9	"SUSSIDIARIO	2/03/24	14:00 3A
SUNO	VIALE VOLI, 6				

CAMPIONATO H7 ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM.-NO					
GIRONE	B			DATA	ORA
CAMERI CALCIO CAMERI		RIVIERA D ORTA PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI	2/03/24	15:00 3A
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	OLEGGIO	ANSPI FONTANETO A.P.S. VIA CAMPO SPORTIVO	SINTETICO ADB C11 SUSSIDIARIO	2/03/24	14:00 3A
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA		BEAVERS A.S.D. STRADA OLEGGIO	COMUNALE	2/03/24	15:00 3A
ROMAGNANO CALCIO A.S.D. ROMAGNANO SESIA		CASTELLETTESE VIA MONTE BIANCO, 7	SINTETICO "COMUNALE"	2/03/24	14:00 3A
RIPOSA		SPORTIVA CALTIGNAGA			

CAMPIONATO H7 ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM.-NO					
GIRONE	C			DATA	ORA
TRECATE CALCIO TRECATE		LIBERTAS RAPID PIAZZALE RIMEMBRANZE	SUSSIDIARIO	2/03/24	14:00 3A
UNION NOVARA NOVARA	SQ.B	POLISPORTIVA SAN GIACOMO VIA GIBELLINI 20	SINTETICO ADB "GIBELLINI"	2/03/24	15:30 3A
VEVERI 1974 VEVERI - NOVARA		JUVENTUS CLUB A.S.D. VIA SANTA CATERINA	COMUNALE	2/03/24	16:00 3A
VIRTUS MULINO CERANO CERANO		PERNATESE 1928 VIA LUIGI BELLOTTI, 10	SQ.B COMUNALE	2/03/24	15:00 3A

CAMPIONATO X7 ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM.-NO					
GIRONE	A			DATA	ORA
A.S.D. NOVARA CITY FC BELLINZAGO NOVARESE	SPARTA NOVARA STRADA PRIVATA CESARINA, 5	BULE SPORT VILLAGE		2/03/24 14:00	3A
BULE'BELLINZAGO BELLINZAGO NOVARESE	1924 SUNO F.C.D. VIA CAMERI 100	SINTETICO ADB C9 "SUSSIDIARIO		2/03/24 11:00	3A
GOZZANO S.S.D.AR.L. GOZZANO - LOC. MONTEROSSO	UNION NOVARA VIA MADONNA DI LUZZARA, 3	ALFREDO D'ALBERTAS		2/03/24 16:30	3A
SPARTA NOVARA NOVARA	SQ.B ACCADEMIA BORGOMANERO1961 VIA GEROSA 6	SINTETICO ADB "GEROSA"		2/03/24 15:45	3A
RIPOSA	RG TICINO				

CAMPIONATO X7 ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM.-NO					
GIRONE	B			DATA	ORA
CAMERI CALCIO CAMERI	CUREGGIO PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI		2/03/24 17:30	3A
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	PERNATESE 1928 VIA PREMUDA 38	ARPAD WEISZ		2/03/24 15:15	3A
SOCCER GATTICO VERUNO VERUNO	ROMAGNANO CALCIO A.S.D. VIA BORROMEIO	COMUNALE		2/03/24 15:30	3A
VIRTUS MULINO CERANO CERANO	LIBERTAS RAPID VIA LUIGI BELLOTTI, 10	COMUNALE		2/03/24 16:15	3A
RIPOSA	SPORTIVA CALTIGNAGA				

CAMPIONATO K7 PULCINI MISTI 7v7 PRIMAV.-NO-					
GIRONE	A			DATA	ORA
BRIGA PARUZZARO	ACCADEMIA DEL TALENTO VIA CAMPO SPORTIVO, 2	GAETANO SCIREA		2/03/24	10:30 3A
BULE'BELLINZAGO BELLINZAGO NOVARESE	CARPIGNANO VIA CAMERI 100	SINTETICO ADB C9 "SUSSIDIARIO		2/03/24	16:30 3A
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	PERNATESE 1928 VIA ARDEMAGNI	COMUNALE		2/03/24	14:15 3A
SPARTA NOVARA NOVARA	ANSPI FONTANETO A.P.S. VIA GEROSA 6	SINTETICO ADB "GEROSA"		2/03/24	17:00 3A
RIPOSA	BIANDRATE 2018				

CAMPIONATO K7 PULCINI MISTI 7v7 PRIMAV.-NO-					
GIRONE	B			DATA	ORA
ACCADEMIA DEL TALENTO SQ.B GHEMME	TRECCATE CALCIO VIA X MARTIRI REG. CATTANEA	CATERINA BELLOTTI		2/03/24	15:00 3A
CAMERI CALCIO CAMERI	BORGOLAVEZZARO PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	G.PAGGI		2/03/24	14:00 3A
JUVENTUS CLUB A.S.D. NOVARA	UNION NOVARA VIALE MARMO	COMUNALE		2/03/24	14:30 3A
MEZZOMERICO CALCIO MEZZOMERICO	LIBERTAS VAPRIO VIA OLEGGIO, 2	COMUNALE		2/03/24	15:00 3A
RIPOSA	OLIMPIA S. AGABIO 1948				

CAMPIONATO 7X PULCINI 1°anno 7v7 PRIMAV.-NO-						
GIRONE	A			DATA	ORA	
A.S.D. NOVARA CITY FC GRANOZZO CON MONTICELLO	SPARTA NOVARA VIA DANTE GRAZIOSI	"NOVARELLO N°4" ERBA NATURALE		2/03/24	14:30	3A
RG TICINO SSD S.R.L. ROMENTINO	ARONA CALCIO VIA DEL TINTORETTO	SINTETICO ADB C9 "ROMENTINO"		2/03/24	15:00	3A
UNION NOVARA NOVARA	BULE'BELLINZAGO VIA SANTA RITA DA CASCIA	SINTETICO ADB C7 "SANTA RITA"		2/03/24	17:00	3A
1924 SUNO F.C.D. SUNO	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO VIALE VOLI, 6	SINTETICO ADB C9 "SUSSIDIARIO"		2/03/24	15:30	3A
RIPOSA	ACCADEMIA BORGOMANERO 1961					

CAMPIONATO 7X PULCINI 1°anno 7v7 PRIMAV.-NO-						
GIRONE	B			DATA	ORA	
CASTELLETTESE CASTELLETTO SOPRA TICINO	BULE'BELLINZAGO VIA VARALLO POMBIA, 12	SQ.B MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE		2/03/24	14:30	3A
SPARTA NOVARA NOVARA	SQ.B CAMERI CALCIO VIA GEROSA 6	SINTETICO ADB "GEROSA"		2/03/24	15:45	3A
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	BRIGA VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE		2/03/24	14:00	3A
VIRTUS MULINO CERANO CERANO	UNION NOVARA VIA LUIGI BELLOTTI, 10	SQ.B COMUNALE		2/03/24	14:00	3A
RIPOSA	ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 sq. B					

CAMPIONATO 7X PULCINI 1°anno 7v7 PRIMAV.-NO-										
GIRONE	C							DATA	ORA	
OLEGGIO SPORTIVA OLEGSQ.B	RIVIERA D ORTA	SINTETICO	ADB	C11	SUSSIDIARIO		2/03/24	15:00	3A	
OLEGGIO	VIA CAMPO SPORTIVO									
SAN MAURIZIO CALCIO	ARONA CALCIO	SQ.B	COMUNALE				2/03/24	14:00	3A	
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	VIA BONETTO, 33									
SOCGER GATTICO VERUNO	UNION NOVARA	SQ.C	COMUNALE				2/03/24	14:00	3A	
VERUNO	VIA BORROMEO									
VARALLO E POMBIA	PRATO SESIA	COMUNALE					2/03/24	14:00	3A	
VARALLO POMBIA	VIA LEONARDO DA VINCI, 27									
RIPOSA	AC BORGO TICINO									

CAMPIONATO 7X PULCINI 1°anno 7v7 PRIMAV.-NO-										
GIRONE	D							DATA	ORA	
LIBERTAS RAPID	POLISPORTIVA SAN GIACOMO	COMUNALE					2/03/24	14:30	3A	
TORRION QUARTARA - NOVARA	STRADA VICINALE AGOGNA									
PERNATESE 1928	BEAVERS A.S.D.	COMUNALE					2/03/24	15:00	3A	
PERNATE - NOVARA	STRADA OLEGGIO									
VARALLO E POMBIA	SQ.B VEVERI 1974	COMUNALE					2/03/24	14:00	3A	
VARALLO POMBIA	VIA LEONARDO DA VINCI, 27									
VIRTUS MULINO CERANO	SQ.B ANSPI FONTANETO A.P.S.	COMUNALE					2/03/24	14:00	3A	
CERANO	VIA LUIGI BELLOTTI, 10									

CAMPIONATO 7Y PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-NO-			DATA	ORA	
GIRONE	A				
ACCADEMIA BORGOMANERO	1961	POLISPORTIVA SAN GIACOMO BORGOMANERO - LOC. S. CROCE VIA MONTEBELLO	COMUNALE	2/03/24 14:00	3A
ACCADEMIA DEL TALENTO GHEMME		SPARTA NOVARA VIA X MARTIRI REG. CATTANEA	CATERINA BELLOTTI	2/03/24 14:30	3A
BULE'BELLINZAGO BELLINZAGO NOVARESE	1924	SUNO F.C.D. VIA CAMERI 100	SINTETICO ADB C9 "SUSSIDIARIO"	2/03/24 14:45	3A
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA		ARONA CALCIO VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	2/03/24 15:00	3A
UNION NOVARA NOVARA		RG TICINO SSD S.R.L. VIA SANTA RITA DA CASCIA	SINTETICO ADB C7 "SANTA RITA"	2/03/24 14:00	3A

CAMPIONATO 7Y PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-NO-			DATA	ORA	
GIRONE	B				
ACCADEMIA BORGOMANERO	SQ.B	CAMERI CALCIO BORGOMANERO - LOC. S. CROCE VIA MONTEBELLO	COMUNALE	2/03/24 15:30	3A
BRIGA PARUZZARO		ARONA CALCIO VIA CAMPO SPORTIVO, 2	SQ.B GAETANO SCIREA	2/03/24 14:00	3A
GOZZANO S.S.D.AR.L. GOZZANO - LOC. MONTEROSSO		PRATO SESIA VIA MADONNA DI LUZZARA, 3	ALFREDO D'ALBERTAS	2/03/24 15:00	3A
LIBERTAS RAPID TORRION QUARTARA - NOVARA		OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO STRADA VICINALE AGOGNA	COMUNALE	2/03/24 15:45	3A
UNION NOVARA NOVARA	SQ.B	PERNATESE 1928 VIA SANTA RITA DA CASCIA	SINTETICO ADB C7 "SANTA RITA"	2/03/24 15:30	3A

CAMPIONATO 7Y PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-NO-					
GIRONE	C			DATA	ORA
CARPIGNANO CARPIGNANO SESIA		RIVIERA D ORTA VIA INDIPENDENZA	NINO QUAGLIA	2/03/24 15:00	3A
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	SQ.B	BEAVERS A.S.D. STRADA OLEGGIO	COMUNALE	2/03/24 15:00	3A
PRATO SESIA PRATO SESIA	SQ.B	VARALLO E POMBIA VIA DE AMICIS, 20	COMUNALE	2/03/24 15:00	3A
SPARTA NOVARA NOVARA	SQ.B	VIRTUS MULINO CERANO VIA GEROSA 6	SINTETICO ADB "GEROSA"	2/03/24 14:00	3A
RIPOSA		VEVERI 1974			

CAMPIONATO ME PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM.-NO					
GIRONE	A			DATA	ORA
ARONA CALCIO ARONA - MERCURAGO	SQ.B	CAMERI CALCIO VIA MONTE NERO, 47	SINTETICO "MONTE NERO"	2/03/24 14:00	3A
CASTELLETTESE CASTELLETTO SOPRA TICINO	A C	BORGO TICINO VIA VARALLO POMBIA, 12	MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE	2/03/24 14:00	3A
MEZZOMERICO CALCIO MEZZOMERICO		RIVIERA D ORTA VIA OLEGGIO, 2	COMUNALE	2/03/24 15:00	3A
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA		OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO VIA DELLO SPORT, 1	COMUNALE	2/03/24 14:30	3A
RIPOSA		BRIGA			

CAMPIONATO ME PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM.-NO										
GIRONE	B							DATA	ORA	
OLEGGIO SPORTIVA	OLEGSQ.B	VIRTUS MULINO CERANO	SQ.B	SINTETICO	ADB C11	SUSSIDIARIO	2/03/24	15:00	3A	
OLEGGIO		VIA CAMPO SPORTIVO								
PERNATESE 1928		POLISPORTIVA SAN GIACOMO		COMUNALE			2/03/24	15:00	3A	
PERNATE - NOVARA		STRADA OLEGGIO								
TRECCATE CALCIO	SQ.B	BORGOLAVEZZARO		SUSSIDIARIO			2/03/24	14:00	3A	
TRECCATE		PIAZZALE RIMEMBRANZE								
UNION NOVARA	SQ.B	LIBERTAS RAPID		SINTETICO	ADB C7	SAN MARTINO	2/03/24	15:30	3A	
NOVARA		VIA AGOGNA								

CAMPIONATO ME PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM.-NO										
GIRONE	C							DATA	ORA	
BIANDRATE 2018		VARALLO E POMBIA		COMUNALE			2/03/24	15:00	3A	
BIANDRATE		VIA SAN GIACOMO, 17								
JUVENTUS CLUB A.S.D.		VIRTUS MULINO CERANO		COMUNALE			2/03/24	14:30	3A	
NOVARA		VIALE MARMO								
TRECCATE CALCIO		UNION NOVARA	SQ.C	SUSSIDIARIO			2/03/24	14:00	3A	
TRECCATE		PIAZZALE RIMEMBRANZE								
VEVERI 1974		PERNATESE 1928	SQ.B	COMUNALE			2/03/24	14:30	3A	
VEVERI - NOVARA		VIA SANTA CATERINA								
RIPOSA		OLIMPIA S. AGABIO 1948								

CAMPIONATO ME PICC. AMICI MISTI 3v3 PRIM.-NO					
GIRONE	D			DATA	ORA
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	BULE'BELLINZAGO	COMUNALE		2/03/24	15:00 3A
BORGOMANERO - LOC. S. CROCE	VIA MONTEBELLO				
RG TICINO SSD S.R.L.	ACCADEMIA DEL TALENTO	SINTETICO ADB C9 "ROMENTINO"		2/03/24	15:00 3A
ROMENTINO	VIA DEL TINTORETTO				
SPARTA NOVARA	ARONA CALCIO	SINTETICO ADB "GEROSA"		2/03/24	15:00 3A
NOVARA	VIA GEROSA 6				
1924 SUNO F.C.D.	UNION NOVARA	SINTETICO ADB C9 "SUSSIDIARIO		2/03/24	15:00 3A
SUNO	VIALE VOLI, 6				

CAMPIONATO 67 PRIMI CALCI 7 ANNI 4<4 PRIM-NO					
GIRONE	A			DATA	ORA
ACCADEMIA DEL TALENTO	BULE'BELLINZAGO	CATERINA BELLOTTI		2/03/24	14:15 3A
GHEMME	VIA X MARTIRI REG. CATTANEA				
ARONA CALCIO	SPARTA NOVARA	SINTETICO "MONTE NERO"		2/03/24	11:00 3A
ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47				
UNION NOVARA	GOZZANO S.S.D.AR.L.	SINTETICO ADB C7 SAN MARTINO		2/03/24	14:00 3A
NOVARA	VIA AGOGNA				
1924 SUNO F.C.D.	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	SINTETICO ADB C9 "SUSSIDIARIO		2/03/24	15:30 3A
SUNO	VIALE VOLI, 6				

CAMPIONATO 67 PRIMI CALCI 7 ANNI 4<4 PRIM-NO				DATA	ORA
GIRONE B					
ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B BRIGA BORGOMANERO - LOC. S. CROCE	VIA MONTEBELLO	COMUNALE		2/03/24 15:00	3A
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA	SPARTA NOVARA VIA PREMUDA 38	SQ.B ARPAD WEISZ		2/03/24 14:15	3A
SPORTIVA CALTIGNAGA CALTIGNAGA	OLEGGIO SPORTIVA VIA DELLO SPORT, 1	OLEGGIO	COMUNALE	2/03/24 14:30	3A
UNION NOVARA NOVARA	SQ.B CAMERI CALCIO VIA AGOGNA		SINTETICO ADB C7 SAN MARTINO	2/03/24 15:30	3A

CAMPIONATO 67 PRIMI CALCI 7 ANNI 4<4 PRIM-NO				DATA	ORA
GIRONE C					
ARONA CALCIO ARONA - MERCURAGO	SQ.B RIVIERA D ORTA VIA MONTE NERO, 47		SINTETICO "MONTE NERO"	2/03/24 10:30	3A
GOZZANO S.S.D.AR.L. GARGALLO	SQ.B ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.C VIA DON MINZONI, 43		COMUNALE	2/03/24 15:00	3A
SAN MAURIZIO CALCIO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	VARALLO E POMBIA VIA BONETTO, 33		COMUNALE	2/03/24 14:00	3A
SOCGER GATTICO VERUNO VERUNO	ANSPI FONTANETO A.P.S. VIA BORROMEO		COMUNALE	2/03/24 15:00	3A
RIPOSA	BEAVERS				

CAMPIONATO 67 PRIMI CALCI 7 ANNI 4<4 PRIM-NO					
GIRONE	D			DATA	ORA
BORGOLAVEZZARO	PERNATESE 1928	COMUNALE		2/03/24	14:30 3A
BORGOLAVEZZARO	VIA MORTARA - S.S. 211				
POLISPORTIVA SAN GIACSO.B	TRECCATE CALCIO	COMUNALE		2/03/24	15:15 3A
NOVARA	VIA ARDEMAGNI				
PRATO SESIA	VARALLO E POMBIA	SQ.B COMUNALE		2/03/24	15:00 3A
PRATO SESIA	VIA DE AMICIS, 20				
VEVERI 1974	UNION NOVARA	SQ.C COMUNALE		2/03/24	14:30 3A
VEVERI - NOVARA	VIA SANTA CATERINA				

CAMPIONATO 87 PRIMI CALCI 8 ANNI 5<5 PRIM-NO					
GIRONE	A			DATA	ORA
BULE'BELLINZAGO	1924 SUNO F.C.D.	BULE SPORT VILLAGE		2/03/24	15:00 3A
BELLINZAGO NOVARESE	STRADA PRIVATA CESARINA, 5				
LIBERTAS RAPID	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	COMUNALE		2/03/24	14:30 3A
TORRION QUARTARA - NOVARA	STRADA VICINALE AGOGNA				
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	ARONA CALCIO	SINTETICO ADB C11 SUSSIDIARIO		2/03/24	15:00 3A
OLEGGIO	VIA CAMPO SPORTIVO				
RG TICINO SSD S.R.L.	UNION NOVARA	SINTETICO ADB C9 "ROMENTINO"		2/03/24	15:00 3A
ROMENTINO	VIA DEL TINTORETTO				
SPARTA NOVARA	CAMERI CALCIO	SINTETICO ADB "GEROSA"		2/03/24	14:00 3A
NOVARA	VIA GEROSA 6				

CAMPIONATO 87 PRIMI CALCI 8 ANNI 5<5 PRIM-NO					
GIRONE	B			DATA	ORA
CARPIGNANO CARPIGNANO SESIA		ARONA CALCIO VIA INDIPENDENZA	SQ.B NINO QUAGLIA	2/03/24	15:00 3A
CASTELLETTESE CASTELLETTO SOPRA TICINO		ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.B VIA VARALLO POMBIA, 12	MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE	2/03/24	14:00 3A
LIBERTAS VAPRIO VAPRIO D'AGOGNA		A C BORGO TICINO VIA NOVARA 15	COMUNALE	2/03/24	15:00 3A
POLISPORTIVA SAN GIACOMO NOVARA		BEAVERS A.S.D. VIA PREMUDA 38	ARPAD WEISZ	2/03/24	14:15 3A
SPARTA NOVARA NOVARA	SQ.B	ANSPI FONTANETO A.P.S. VIA GEROSA 6	SINTETICO ADB "GEROSA"	2/03/24	15:45 3A

CAMPIONATO 87 PRIMI CALCI 8 ANNI 5<5 PRIM-NO					
GIRONE	C			DATA	ORA
ACCADEMIA BORGOMANEROSQ.C BORGOMANERO	RG	TICINO SSD S.R.L. VIA CADUTI NEI LAGER NAZISTI	SQ.B FEDELE "NINO" MARGAROLI	2/03/24	15:00 3A
BIANDRATE 2018 BIANDRATE		VEVERI 1974 VIA SAN GIACOMO, 17	COMUNALE	2/03/24	15:00 3A
BORGOLAVEZZARO BORGOLAVEZZARO		VIRTUS MULINO CERANO VIA MORTARA - S.S. 211	COMUNALE	2/03/24	14:30 3A
LIBERTAS RAPID TORRION QUARTARA - NOVARA	SQ.B	TRECCATE CALCIO STRADA VICINALE AGOGNA	COMUNALE	2/03/24	16:00 3A
OLIMPIA SANT AGABIO 1948 NOVARA		PERNATESE 1928 VIA PIANCA, LOC. SANT'AGABIO	COMUNALE	2/03/24	15:00 3A

CAMPIONATO 87 PRIMI CALCI 8 ANNI 5<5 PRIM-NO

GIRONE	D	DATA	ORA
A.S.D. NOVARA CITY FC GRANOZZO CON MONTICELLO	VIRTUS MULINO CERANO SQ.B "NOVARELLO N°4" ERBA NATURALE VIA DANTE GRAZIOSI	2/03/24	15:30 3A
MEZZOMERICO CALCIO MEZZOMERICO	JUVENTUS CLUB A.S.D. COMUNALE VIA OLEGGIO, 2	2/03/24	15:00 3A
PERNATESE 1928 PERNATE - NOVARA	SQ.B LIBERTAS RAPID SQ.C COMUNALE STRADA OLEGGIO	2/03/24	15:00 3A
POLISPORTIVA SAN GIACSO NOVARA	SQ.B BEAVERS A.S.D. SQ.B COMUNALE VIA ARDEMAGNI	2/03/24	14:15 3A
TRECATE CALCIO TRECATE	SQ.B UNION NOVARA SQ.B SUSSIDIARIO PIAZZALE RIMEMBRANZE	2/03/24	14:00 3A
RIPOSA	OLIMPIA S. AGABIO 1948 sq. B		

VARIAZIONI GARE

24/02/2024 JUNIORES U19

**LIBERTAS VAPRIO - ROMAGNANO
VIA NOVARA 15, VAPRIO D' AGOGNA - ORE 17:00**

24/02/2024 ALLIEVI U17

**ARONA - CUREGGIO
VIA MONTE NERO 47, MERCURAGO/ARONA - ORE 17:00**

25/02/2024 GIOVANISSIMI U15

**CUREGGIO - BIANDRATE 2018
VIA PER MARZALESCO 14, CUREGGIO - ORE 10:00**

RECUPERI GARE

28/02/2024 TERZA CATEGORIA

MEZZOMERICO - VOLUNTAS NOVARA
VIA OLEGGIO 2, MEZZOMERICO - ORE 20:30



COMUNICATO UFFICIALE N. 269 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 156/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI –(stagione sportiva 2023/2024).

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 156/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte;
 - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.
 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 270 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 157/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI (stagione sportiva 2023/2024).

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi play off e play out sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 272
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 159/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI – (stagione sportiva 2023/2024).

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 159/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI – (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi Dilettanti (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
 - i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire

entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza.
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 278 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si richiamano le indicazioni già pubblicate dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 94 del 7 agosto 2023, relative alla denuncia dei sinistri infortuni e dei sinistri RCT riferiti alla tutela assicurativa della L.N.D.:

SINISTRI POLIZZA INFORTUNI

La denuncia dei sinistri infortuni avvenuti a decorrere dal 1° Luglio 2023 dovrà essere effettuata attraverso la piattaforma eClaims al seguente dominio: www.eclaim.cloud

L'accesso alla piattaforma è possibile anche dal portale web della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo internet www.lnd.it/servizi/assicurazioni.

Per qualsiasi chiarimento sulla gestione delle pratiche di infortunio potranno essere contattati i seguenti numeri:

800 959 368 (per chiamate da rete fissa)

02-50033122 (per chiamate da rete mobile)

Si segnala che per i sinistri infortuni accaduti entro il 30 Giugno 2023 il numero verde di riferimento è il seguente: 800 137 060.

Tali sinistri dovranno essere gestiti attraverso il portale www.onecare.aon.it

SINISTRI POLIZZA RCT

La denuncia dei sinistri RCT (Responsabilità Civile Terzi, e non infortuni di giuoco) dovrà essere effettuata al Broker Willis Italia S.p.A.

I sinistri dovranno essere denunciati mediante la compilazione del modulo allegato da inviare, unitamente alla richiesta di risarcimento ricevuta, al seguente indirizzo: ita_roma_claims@willistowerswatson.com

Per qualsiasi chiarimento relativo ai sinistri RCT potrà essere contatto il seguente numero:

06 54095 270.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

DA COMPILARSI A CURA DELLA SOCIETA' SPORTIVA

CONFERMO

CALCIATORI TESSERATI COME: "GIOVANI DILETTANTI" O "DILETTANTI /NON PROFESSIONISTI", CALCIATORI O TECNICI

SOCIETA' _____ PROVINCIA: _____ C.A.P.: _____

INDIRIZZO VIA: _____ N. _____

COMUNE: _____ AFFILIAZIONE N.: _____ DEL: _____

TEL. FAX _____ E-MAIL _____

DATA _____ TIMBRO E FIRMA _____

Procedure da seguire in caso di sinistro
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'assicurato/danneggiante, ricevuta richiesta scritta di risarcimento danni da parte del danneggiato, dovrà inviare la stessa unitamente al modulo di denuncia debitamente compilato in forma scritta, all'indirizzo e-mail

ita_roma_claims@willis.com

Willis, ricevuta la documentazione necessaria provvederà ad aprire il sinistro, ad attribuire il numero di riferimento della pratica e a darne conferma, a mezzo e-mail, al danneggiante

E' possibile contattare Willis S.p.A al numero di telefono 06 54095270



COMUNICATO UFFICIALE N. 279
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 307/AA al n. 325/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 307/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 155 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Arcangelo SESSA e del Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, e della società SAVOIA 1908 SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ARCANGELO SESSA, dal 6.9.2023 Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società Savoia 1908 SSD ARL ed in precedenza Vice Presidente della stessa, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 7 punto 9 dello Statuto della FIGC, in quanto Presidente, dalla data del 6.9.2023, della società Savoia 1908 SSD ARL e contemporaneamente componente del Consiglio di Amministrazione dalla Casa Reale Holding spa, che nel giugno del 2023 acquistava la società Real Aversa 1925 SSDARL, anch'essa militante in Eccellenza, violando così il disposto dell'art. 7 punto 9 della Statuto della FIGC secondo il quale "nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune";

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società Savoia 1908 SSD ARL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 7 punto 9 dello Statuto della FIGC, in quanto Presidente, sino alla data del 6.9.2023, della società Savoia 1908 SSD ARL nonchè proprietario della stessa, unitamente ai sig.ri Giuseppe Crescitelli, Angelo Parisi e Vincenzo Sica, ciascuno per il 25% del capitale sociale, e contemporaneamente facente parte del Consiglio di Amministrazione dalla Casa Reale Holding spa, unitamente ai sig.ri Giuseppe Crescitelli, Angelo Parisi e Vincenzo Sica, società che nel giugno del 2023 acquistava la società Real Aversa 1925 SSDARL, anch'essa militante in Eccellenza, violando così il disposto dell'art. 7 punto 9 della Statuto della FIGC secondo il quale "nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune";

SAVOIA 1908 SSD ARL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati il sig. Emanuele Filiberto di Savoia ed il sig. Arcangelo Sessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sig.ri Arcangelo SESSA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAVOIA 1908 SSD ARL e Emanuele Filiberto DI SAVOIA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Arcangelo SESSA, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società SAVOIA 1908 SSD ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 308/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 270 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Oberdan SCOTTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

OBERDAN SCOTTI, iscritto nell'albo dei tecnici, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a mezzo di "post" pubblicati sul proprio profilo personale del social network "Facebook", rivolto frasi offensive e ingiuriose nei confronti del sig. Gian Romolo Palmieri, direttore responsabile della testata giornalistica on line e web tv "Ortica Social";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Oberdan SCOTTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di squalifica per il Sig. Oberdan SCOTTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 309/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 260 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca GIANNANDREA, Alex DI VAIO, e della società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA GIANNANDREA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Nuova Broccostella, in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 27 e 39, lett. Hc), del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, per avere conferito al sig. Alex Di Vaio, nella stagione sportiva 2023 - 2024 quantomeno fino al 6.12.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore dei portieri del settore giovanile della ASD Nuova Broccostella nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D., nonché dall'art. 39, lett. Hc, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024 quantomeno fino al 6.12.2023, ommesso di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria Giovanissimi Under 15 della società dallo stesso rappresentata ad un tecnico abilitato come "Allenatore dei portieri";

ALEX DI VAIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Nuova Broccostella, in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 27 e 39, lett. Hc), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per avere svolto, nella stagione sportiva 2023 - 2024 quantomeno fino al 6.12.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore dei portieri del settore giovanile della ASD Nuova Broccostella nonostante fosse sprovvisto della necessaria abilitazione;

A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Luca Giannandrea all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Alex Di Vaio ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca GIANNANDREA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, e dal Sig. Alex DI VAIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luca GIANNANDREA in proprio e, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Alex DI VAIO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 310/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 360 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Luigi DI BATTISTA, e della società SAN NICOLÒ NOTARESCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI DI BATTISTA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società San Nicolò Notaresco, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto 5 del C.U. n.158 del 7.06.2023, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 14/07/2023, la seguente documentazione, fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11 luglio 2024 di importo pari a euro 31.000,00 (punto 5 del C.U. n. 158 del 7/6/2023);

SAN NICOLÒ NOTARESCO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luigi DI BATTISTA, in qualità di Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi DI BATTISTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAN NICOLÒ NOTARESCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luigi DI BATTISTA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SAN NICOLÒ NOTARESCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 311/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 279 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Emanuel AWUAH, e della società A.S.D. CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO, avente ad oggetto la seguente condotta:

EMANUEL AWUAH, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Città di San Vito Lo Capo, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 19.9.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la Società ASD Città di San Vito Lo Capo, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale il sig. Emmanuel Awuah ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco MANGIAPANE, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO, e dal Sig. Emanuel AWUAH;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Emanuel AWUAH, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 312/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 163 pfi 23-24 adottato nei confronti della società A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Alberto MALAIGIA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Monte San Pietrangeli, in violazione del disposto dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marcello CINTIO, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 313/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 213 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Angelo Pio COLUCCI, e della società A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELO PIO COLUCCI, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società ASD Pro Evolution Cerignola, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso materialmente apposto, in data 15.9.2022, la sottoscrizione non veridica del sig. Luca Zichella sul modello di richiesta di tesseramento dello stesso per la compagine appena citata;

A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo Pio COLUCCI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Angelo Pio COLUCCI, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 314/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 233 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola NINFA, Andrea COLOMBO, e della società A.S.D. J. CUSANO 1913, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA NINFA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. J. Cusano 1913, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Andrea Colombo non fosse tesserato per altra società prima sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la A.S.D. J. Cusano 1913 in data 29.8.2023;

ANDREA COLOMBO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Centro Schiaffino 1988 s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto in data 29.8.2023 una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. J. Cusano 1913 nonostante fosse già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società S.S.D. Centro Schiaffino 1988 s.r.l.;

A.S.D. J. CUSANO 1913, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Nicola NINFA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sig.ri Andrea COLOMBO e Nicola NINFA in proprio e, in qualità di Presidente pro tempore, per conto della società A.S.D. J. CUSANO 1913;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Nicola NINFA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea COLOMBO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. J. CUSANO 1913;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 315/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 231 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Enrico BONALDI, Nicola PATRUNO, e della società U.S.D. AGNELLI OLIMPIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRICO BONALDI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentante della società USD Agnelli Olimpia, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Nicola Patruno non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la USD Agnelli Olimpia in data 2.9.2023;

NICOLA PATRUNO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società USD Falco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto in data 2.9.2023 una richiesta di tesseramento per la società USD Agnelli Olimpia nonostante fosse già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società USD Falco;

U.S.D. AGNELLI OLIMPIA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale il sig. Enrico Bonaldi era tesserato all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sig.ri Nicola PATRUNO e Enrico BONALDI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società U.S.D. AGNELLI OLIMPIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Enrico BONALDI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Nicola PATRUNO, e di € 250,00

(duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. AGNELLI OLIMPIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 316/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 137 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, e della società SAVOIA 1908 S.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, all'epoca dei fatti Presidente della società Savoia 1908 S.S.D. a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della F.I.G.C. ("Ove la società sportiva intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale") allora vigente, per aver permesso che la propria società al termine del mercato invernale relativo alla stagione sportiva 2022-2023 trattasse l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Fabio Sperandeo dell'AC Ercolano 1924 (e, in precedenza, dei calciatori Antonio Granata e Giovanni Liberti) per il tramite di un sedicente Agente, tale Sig. Emanuele Mazzocchi (o Marzocchi) di Napoli, il quale però non risulta essere mai stato iscritto nel Registro degli Agenti Sportivi;

SAVOIA 1908 S.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dall'allora Presidente Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA così come riportati nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA e dal Sig. Arcangelo SESSA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAVOIA 1908 S.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SAVOIA 1908 S.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 261 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio SANTORO, e della società ASD AMB FROSINONE C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO SANTORO, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società ASD AMB Frosinone C5, in violazione dell'art. 53, comma 5 lett. a) punto 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di comunicare all'allenatore sig. Pappa Gino, l'avvenuta notifica presso la società ASD AMB Frosinone C5 della Comunicazione di Conclusione delle Indagini del 24.8.2023 emessa nell'ambito del procedimento n. 1130 pf 22-23; ciò, tenuto conto che la notifica dell'atto appena specificato è avvenuta presso la sede della ASD AMB Frosinone C5, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario degli atti;

ASD AMB FROSINONE C5, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal suo presidente e legale rappresentante pro-tempore, come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio SANTORO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD AMB FROSINONE C5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Fabrizio SANTORO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD AMB FROSINONE C5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 514 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano FERRETTI, e della società ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO FERRETTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Vis Santa Maria delle Mole, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 10.12.2023, in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara ASD Vis Santa Maria delle Mole - ASD Falaschelavinio disputata lo stesso giorno, valevole per il campionato Under 16 provinciali della Delegazione Provinciale di Roma, leso l'onore, il prestigio ed il decoro propri dell'arbitro che ha diretto tale gara, nonché per l'effetto e più in generale anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa, con la pubblicazione di espressioni offensive sulla pagina "commenti" del sito "Tuttocampo";

ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Sebastiano Ferretti all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore PRUITI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE, e dal Sig. Sebastiano FERRETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Sebastiano FERRETTI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD VIS SANTA MARIA DELLE MOLE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 319/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 159 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi Mario GARBO, Mario TAMBURELLO, e della società SOCCER ACADEMY P.R. 1964, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI MARIO GARBO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Academy P.R. 1964, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023 e 2023-2024, per avere organizzato e realizzato un "open day" nel mese di giugno 2023 al quale ha partecipato il calciatore minore sig. Andrea Angioni, tesserato per la società A.S.D. Cumiana Sport, in assenza del necessario nulla osta della società di tesseramento, nonché di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; per aver organizzato e realizzato almeno tre "open day" nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttivi Sportivi per aver conferito al sig. Mario Tamburello, nelle stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024, il ruolo ed i compiti di direttore sportivo in assenza della necessaria abilitazione;

MARIO TAMBURELLO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Soccer Academy P.R. 1964, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportive 2022-2023 e 2023-2024 per aver organizzato e realizzato un "open day" nel mese di giugno 2023 al quale ha partecipato il calciatore minore sig. Andrea Angioni, tesserato per la società A.S.D. Cumiana Sport, in assenza del necessario nulla osta della società di tesseramento, nonché in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; per avere organizzato e realizzato almeno tre "open day" nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttivi Sportivi per avere svolto, nelle

stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024, il ruolo ed i compiti di direttore sportivo in assenza della necessaria abilitazione;

SOCCER ACADEMY P.R. 1964, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Luigi Mario Garbo e Mario Tamburello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi Mario GARBO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SOCCER ACADEMY P.R. 1964, e dal Sig. Mario TAMBURELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi Mario GARBO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario TAMBURELLO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SOCCER ACADEMY P.R. 1964;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 320/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 252 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca GIANNANDREA, Francesco PORLISI, e della società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA GIANNANDREA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Nuova Broccostella, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell'art. art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere affidato, nella stagione sportiva 2023-2024 a decorrere dal mese di agosto 2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15, al sig. Porlisi Francesco pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FRANCESCO PORLISI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Nuova Broccostella, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2023-2024 a decorrere dal mese di agosto 2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della ASD Nuova Broccostella militante nel campionato Under 15, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Luca Giannandrea e Francesco Porlisi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca GIANNANDREA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, e dal Sig. Francesco PORLISI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luca GIANNANDREA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco PORLISI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 321/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 207 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Filippo POLCINO, Matteo LOVISA, Vincenzo ESPOSITO e della società S.S. JUVE STABIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO POLCINO, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società SS Juve Stabia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi per essersi avvalso dell'attività dell'agente sportivo Sig. Bagnoli Andrea per la stipula del contratto sottoscritto e concluso con il calciatore Sig. Bachini Matteo (attività certificata nel contratto depositato in Lega e recante n. 0001348302/23) seppur in carenza di effettivo conferimento scritto e firmato dall'amministratore della società SS Juve Stabia e per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per aver consentito e comunque non impedito al sig. Matteo Lovisa di esercitare le funzioni tipiche del direttore sportivo nella trattativa finalizzata all'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Sig. Bachini Matteo in carenza di iscrizione e tesseramento per tale ruolo, avvenuto solo in data 25 agosto 2023;

MATTEO LOVISA, all'epoca dei fatti soggetto che operava nell'interesse della società SS Juve Stabia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi per essersi avvalso dell'attività dell'agente sportivo Sig. Bagnoli Andrea per la stipula del contratto sottoscritto e concluso con il calciatore Sig. Bachini Matteo (attività certificata nel contratto depositato in Lega e recante n. 0001348302/23) seppur in carenza di effettivo conferimento scritto e firmato dall'amministratore della società SS Juve Stabia. Il Sig. Lovisa risponde inoltre della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per aver esercitato le funzioni tipiche del direttore

sportivo nella trattativa finalizzata all'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Sig. Bachini Matteo in carenza di iscrizione e tesseramento per tale ruolo, avvenuto solo in data 25 agosto 2023;

VINCENZO ESPOSITO, all'epoca dei fatti tesserato come segretario della società SS Juve Stabia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi per aver depositato il contratto sottoscritto e concluso tra il calciatore Sig. Bachini Matteo e la soc. SS Juve Stabia (depositato in Lega e recante n. 0001348302/23) con indicazione nello stesso della presenza del Sig. Andrea Bagnoli come agente sportivo seppur in carenza di effettivo conferimento scritto e firmato dall'amministratore della società SS Juve Stabia al suddetto agente;

SS JUVE STABIA per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall'art. 8, comma 1, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per i comportamenti posti in atto dai Sig.ri Polcino Filippo, Lovisa Matteo ed Esposito Vincenzo così come descritti nei precedenti capi d'incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Filippo POLCINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società SS JUVE STABIA, Matteo LOVISA e Vincenzo ESPOSITO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione dell'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per il Sig. Filippo POLCINO, dell'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per il Sig. Matteo LOVISA, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo ESPOSITO e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società SS JUVE STABIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 322/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 263 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg.ri Claudio FERRAIOLI, Mattia FRIONI, Dario CAIAZZO e della società ASD POLISPORTIVA TECCHIENA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO FERRAIOLI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Tecchiena dal 10.7.2023 al 28.9.2023, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo nel quale ha ricoperto la carica di presidente della Polisportiva Tecchiena, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di tecnico della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo nel quale ha ricoperto la carica di presidente della Polisportiva Tecchiena, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione al sig. Dario Caiazzo, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico ;

MATTIA FRIONI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Tecchiena dal 28.9.2023, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo dal 28.9.2023 al 25.11.2023, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di tecnico della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo dal 28.9.2023 al 25.11.2023, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Promozione al sig. Dario Caiazzo, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

DARIO CAIAZZO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Polisportiva Tecchiena, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024 fino al 25.11.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Polisportiva Tecchiena militante nel campionato di Promozione, pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD POLISPORTIVA TECCHIENA, la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Claudio Ferraioli, Mattia Frioni e Dario Caiazzo all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio FERRAIOLI, Mattia FRIONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD POLISPORTIVA TECCHIENA e Dario CAIAZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio FERRAIOLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mattia FRIONI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Dario CAIAZZO e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA TECCHIENA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 323/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 253 pfi 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Tiziana PAGLIARO, e della società ASD ALL SOCCER, avente ad oggetto la seguente condotta:

TIZIANA PAGLIARO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. All Soccer, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa indicato nella sezione "dati società" dei fogli di censimento depositati presso il Comitato Regionale Lombardia e relativi alle stagioni sportive 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023 e 2023 - 2024, il codice fiscale e numero di partita IVA n. 07503170966 non appartenenti alla società A.S.D. All Soccer e di titolarità della società A.S.D. Veduggio Calcio con cessazione in data 31.12.2021; il codice fiscale della citata società, infatti, è 94619670154, mentre il numero di partita IVA è 07161280966;

A.S.D. ALL SOCCER, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserata la sig.ra Tiziana Pagliaro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Tiziana PAGLIARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALL SOCCER;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Tiziana PAGLIARO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ALL SOCCER;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 324/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 119 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gennaro SARNATARO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GENNARO SARNATARO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Brothers Napoli, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Brothers Napoli omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Ouedraogo Abdoul Rahman, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Brothers Napoli alle gare A.S.D. Brothers Napoli – A.S.D. Sporting Aminei F.C. del 29.10.2022 ed A.S.D. Vomero Football – A.S.D. Brothers Napoli del 6.11.2022, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Brothers Napoli – A.S.D. Sporting Aminei F.C. del 29.10.2022 ed A.S.D. Vomero Football – A.S.D. Brothers Napoli del 6.11.2022, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Brothers Napoli nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Ouedraogo Abdoul Rahman, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro SARNATARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gennaro SARNATARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 325/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 183 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Piero GRADASSI e Emiliano BRANCA, e della società US CITTA' DI PONTEDERA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERO GRADASSI, all'epoca dei fatti, nella stagione sportiva 2022-2023, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2022-2023, affidato e consentito al sig. Emiliano Branca lo svolgimento, in favore della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., della funzione ed attività di direttore sportivo delle squadre militanti nelle categorie Primavera e Juniores, con particolare riferimento alla composizione ed organizzazione dei gruppi squadra, alla selezione ed ingaggio dei calciatori, alla gestione dei rapporti tra società e calciatori ed alla gestione dei calciatori fuori sede, pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e all'art. 91 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2022-2023, consentito, o comunque non impedito, che il sig. Emiliano Branca, tesserato per la società quale dirigente, procacciasse o, comunque, favorisse il tesseramento di giovani atleti, tra i quali certamente F. R., M. D., F. M., F. P., F. D. C., presso la società U.S. Città di Pontedera S.r.l. previa assunzione da parte dei predetti e prima del tesseramento dell'onere del pagamento delle spese per vitto ed alloggio e pertanto proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale;

EMILIANO BRANCA, all'epoca dei fatti, nella stagione sportiva 2022-2023, dirigente con qualifica di collaboratore tesserato per la società U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, svolto in favore della

società U.S. Città di Pontedera S.r.l. la funzione ed attività di direttore sportivo delle squadre militanti nelle categorie Primavera e Juniores, con particolare riferimento alla composizione ed organizzazione dei gruppi squadra, alla selezione ed ingaggio dei calciatori, alla gestione dei rapporti tra società e calciatori ed alla gestione dei calciatori fuori sede, pur essendo sprovvisto del titolo di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e all'art. 91 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, procacciato o, comunque, favorito il tesseramento di giovani atleti, tra i quali certamente F. R., M. D., F. M., F. P., F. D. C., presso la società U.S. Città di Pontedera S.r.l., proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale, quali il previo impegno a farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio, facendo a tal fine sottoscrivere ai genitori dei predetti calciatori scritture private con cui si impegnavano a corrispondere, e che di fatto corrispondevano direttamente in mani dello stesso tramite assegni, bonifici bancari o contanti, le somme di denaro ivi indicate per spese di convitto (euro 7.000,00 da F. R., euro 5.500,00 da M. D., euro 3.600,00 da F. M., euro 5.500,00 da F. P., euro 6.000,00 da F. D.C.) oltre a somme di denaro per abbigliamento sportivo, tesseramento e trasferte (euro 2.000,00 da F. R., euro 1.500,00 da M. D., euro 1.500,00 da F. P., euro 2.000,00 da F. D.C.);

US CITTA' DI PONTEDELA S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati, ed in favore della quale hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione, i sigg.ri Piero Gradassi, in qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza, ed Emiliano Branca, in qualità di dirigente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Piero GRADASSI e Emiliano BRANCA, e dal Sig. Rossano Signorini, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US CITTA' DI PONTEDELA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Piero GRADASSI, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Emiliano BRANCA, e di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società US CITTA' DI PONTEDELA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



Roma, 12 febbraio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 51

Oggetto: Circolare n. 2/2024 dell’Agenzia delle Entrate – Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche – Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 14-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 14 – 2024

Oggetto: Circolare n. 2/2024 dell’Agenzia delle Entrate – Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche – Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali – Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF –

Il Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 ha recato, in attuazione della Legge delega di riforma fiscale, disposizioni finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – prevedendone la graduale riduzione.

Con la Circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal D. Lgs. n.216.

Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito-

L’art. 1 del Decreto dispone, con effetto limitato al periodo d’imposta 2024, l’applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell’imposta lorda, riducendo da quattro a tre gli scaglioni stessi, nella seguente misura:

- a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000,00 euro;
- b) 35 per cento per i redditi superiori a 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- c) 43 per cento per i redditi che superano il 50.000,00 euro.

Pertanto, il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28.000,00 euro a parità di aliquota del 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione; l’aliquota al 23 per cento, in precedenza applicabile al secondo scaglione di reddito oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro, è stata soppressa; il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto al precedente terzo e quarto scaglione riducendo, però, da 55.000,00 a 50.000,00 euro l’importo oltre il quale si applica l’aliquota del 43 per cento.

Questi, quindi, gli scaglioni e le aliquote per l’anno d’imposta 2024:

Scaglioni	Aliquote	Imposta dovuta
fino a 28.000,00 euro	23%	23% sul reddito
da 28.001,00 a 50.000,00 euro	35%	6.440,00 €+ 35% del reddito tra 28.000,00 e 50.000,00 €
oltre i 50.000,00 euro	43%	14.140,00 €+ 43% sul reddito che supera i 50.000,00 €

Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

Il comma 2 dell’art. 1 del Decreto, sempre con efficacia limitata all’anno 2024, innalza da 1.880,00 a 1.955,00 euro la detrazione per i contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente, escluse le pensioni, e per alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera i 15.000,00 euro.

Per quanto riguarda i redditi assimilati che potranno beneficiare della maggiore detrazione, trattasi, tra l’altro, dei compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dei lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, agricole, trasformazione di prodotti agricoli e della piccola pesca; le somme corrisposte a titolo di borse di

studio; le somme erogate in relazione agli uffici di Amministratore, Sindaco o Revisore di Società, Associazioni e altri enti.

Si riporta, di seguito, uno schema per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente.

Reddito	Importo della detrazione
fino a 15.000,00 euro	1.955,00 euro (non inferiore a 690,00 € o a 1.380,00 € se a tempo indeterminato)
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	$1.910,00 + 1.190,00 \times [(28.000,00 - \text{reddito}) / (28.000,00 - 15.000,00)]$
oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00	$1.910,00 \times [(50.000,00 - \text{reddito}) / (50.000,00 - 28.000,00)]$
oltre 50.000,00	nessuna detrazione

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, mentre nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (*reddito di riferimento*), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto dei redditi assoggettati a cedolare secca e dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

L'art. 3 del Decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, una riduzione di un importo pari a 260,00 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, in relazione a:

-gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; **la disposizione non riguarda le spese sanitarie per la parte che eccede 129,00 €:**

-le erogazioni liberali in favore di Partiti Politici;

-i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (polizze stipulate nel caso di interventi super sisma-bonus con cessione del credito ad un'impresa di assicurazione.

La riduzione pari a 260,00 euro deve essere operata sull'importo della detrazione dall'imposta lorda per l'anno 2024, determinata ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis del TUIR, il quale prevede il limite di utilizzo della detrazione per i contribuenti con redditi più alti. La norma, infatti, dispone che la detrazione spetta per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda il limite di 120.000,00 euro mentre spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000,00 euro. Per i redditi superiori a 240.000,00 euro la detrazione non spetta.

In altri termini, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000,00 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall'imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del suddetto art. 15, comma 3-bis del TUIR.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF

Con l'art. 1 del Decreto è stata adeguata la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF.

In particolare, il termine del 31 dicembre dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, entro il quale ciascuna Regione con propria legge può maggiorare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale, è differito al 15 aprile 2024. Entro detto termine le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano devono pubblicare, nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia, la misura del tributo sulla base della nuova articolazione. Le Regioni e le Province Autonome possono determinare, entro lo stesso termine, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF, sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023, vale a dire sui seguenti quattro scaglioni di reddito: a) fino a 15.000,00 euro; b) oltre 15.000,00 e fino 28.000,00 euro; c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro; d) oltre 50.000,00 euro.

Nell'ipotesi che le Regioni e le Province Autonome non approvino entro il 15 aprile 2024 la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo 2024 l'addizionale si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Lo stesso termine del 15 aprile 2024 e le medesime condizioni valgono anche per le delibere comunali in merito alle addizionali comunali all'IRPEF.



REFERTO GARA ATTIVITÀ DI BASE PICCOLI AMICI U6/U7 - PRIMI CALCI U8/U9



Delegazione di _____

PICCOLI AMICI U6/U7 PRIMI CALCI U8/U9

AMICHEVOLE TORNEO DI DELEGAZIONE TORNEO DI SOCIETÀ GIRONE _____

MODALITÀ DI GIOCO 2c2 3c3 4c4 5c5 SQUADRE MISTE

DURATA FASI DI GIOCO (min) 10' 12' 15' 20' ALTRO _____

NUMERO DI FASI PROPOSTE (n°) 4 5 6 7 ALTRO _____

NUMERO PARTITE PER OGNI SQUADRA (n°) 1 2 3 4 ALTRO _____

NUMERO GIOCHI PER OGNI SQUADRA (n°) 1 2 3 4 ALTRO _____

GIOCO n° 1 _____ GIOCO n° 2 _____

GIOCO n° 3 _____ GIOCO n° 4 _____

DIR. ARBITRO _____ n° TESS. _____ CLUB DI APPARTENENZA _____

DATA ____ / ____ / _____ LUOGO _____

ORA INIZIO _____ - ORA FINE _____

AUTOARBITRAGGIO
Obbligatorio per la categoria Primi Calci u8/u9,
come previsto dal CU n.5 FIGC SGS.

Solo per la categoria Primi Calci u8/u9

- 1- **PROPOSTE PRE GARA** SITUAZIONI DI GIOCO (Primi Calci: 2c2 E 3c3 + duello)
- 2- **MULTIPARTITE**

NC: Club Non Classificato LV: Livello A: Data Assente, non sono a conoscenza della qualifica del club
In caso di un numero superiore di Società partecipanti alla manifestazione Primi Calci aggiungere un secondo referto gara.

CLUB PARTECIPANTI E RELATIVA QUALIFICA

CLUB 1 _____

NC 1°LV 2°LV 3°LV 4°LV A

TOTALE CALCIATORI (n°) _____

DI CUI GIOVANI CALCIATRICI (n°) _____

NUMERO GRUPPI SQUADRA (n°) _____

CLUB 3 _____

NC 1°LV 2°LV 3°LV 4°LV A

TOTALE CALCIATORI (n°) _____

DI CUI GIOVANI CALCIATRICI (n°) _____

NUMERO GRUPPI SQUADRA (n°) _____

CLUB 5 _____

NC 1°LV 2°LV 3°LV 4°LV A

TOTALE CALCIATORI (n°) _____

DI CUI GIOVANI CALCIATRICI (n°) _____

NUMERO GRUPPI SQUADRA (n°) _____

CLUB 2 _____

NC 1°LV 2°LV 3°LV 4°LV A

TOTALE CALCIATORI (n°) _____

DI CUI GIOVANI CALCIATRICI (n°) _____

NUMERO GRUPPI SQUADRA (n°) _____

CLUB 4 _____

NC 1°LV 2°LV 3°LV 4°LV A

TOTALE CALCIATORI (n°) _____

DI CUI GIOVANI CALCIATRICI (n°) _____

NUMERO GRUPPI SQUADRA (n°) _____

CLUB 6 _____

NC 1°LV 2°LV 3°LV 4°LV A

TOTALE CALCIATORI (n°) _____

DI CUI GIOVANI CALCIATRICI (n°) _____

NUMERO GRUPPI SQUADRA (n°) _____

TERZO TEMPO FAIR PLAY

Nel "Terzo Tempo Fair Play" famiglie e Società mettono a disposizione dei giovani calciatori e calciatrici una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l'invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte.

NOTE, INFORTUNI E DECISIONI DISCIPLINARI

Utilizzare lo spazio note per riportare elementi rilevanti sull'attività conclusa. Riportare altresì eventuali provvedimenti disciplinari a carico di dirigenti e tecnici (riportando cognome, nome, società di appartenenza, minuto/tempo e motivazione).



Inquadra il QR Code Modello di Allenamento categoria Piccoli Amici U6/U7



Inquadra il QR Code Eserciziario categorie Attività di Base



Inquadra il QR Code Modello di competizione categoria Primi Calci U8/U9



Inquadra il QR Code Tutorial situazione di gioco 2c2 categoria Primi Calci U8/U9



Inquadra il QR Code Tutorial situazione di gioco 3c3 categoria Primi Calci U8/U9

I sottoscritti Accompagnatori Ufficiali dichiarano di aver preso visione del presente referto arbitrale redatto in ogni sua parte

DIRIGENTE CLUB 1

DIRIGENTE CLUB 2

DIRIGENTE CLUB 3

DIRIGENTE CLUB 4

DIRIGENTE CLUB 5

DIRIGENTE CLUB 6

DIRIGENTE ARBITRO

Il presente referto arbitrale, compilato accuratamente in ogni sua parte, unitamente ad una copia degli elenchi formazione squadra ed all'eventuale supplemento di referto, DEVE PERVENIRE alla Delegazione competente entro e NON oltre la disputa della gara successiva. Inoltre, qualora il referto non pervenisse alla Delegazione entro il termine di 10 giorni dalla disputa della gara, saranno applicati i previsti provvedimenti disciplinari.



REFERTO GARA ATTIVITÀ DI BASE

PULCINI U10/U11 - ESORDIENTI U12/U13

Delegazione di _____



U11 Misti U10 (1° anno) U11 (2° anno) U13 Misti U12 (1° anno) U13 (2° anno)

AMICHEVOLE TORNEO DI DELEGAZIONE TORNEO DI SOCIETÀ GIRONE _____

MODALITÀ DI GIOCO 5c5 6c6 7c7 8c8 9c9 5c5 futsal

DIR. ARBITRO _____ n° TESS. _____ CLUB DI APPARTENENZA _____

DATA ____ / ____ / ____ LUOGO _____

ORA INIZIO _____ - ORA FINE _____

AUTOARBITRAGGIO

Obbligatorio per la categoria Pulcini u10/u11, come previsto dal CU n.1 FIGC SGS.

INCONTRO CLUB 1 _____

QUALIFICA DEL CLUB NC 1°LV 2°LV 3°LV 4°LV A

NC: Club Non Classificato LV: Livello A: Dato Assente, non sono a conoscenza della qualifica del club

CLUB 2 _____

QUALIFICA DEL CLUB NC 1°LV 2°LV 3°LV 4°LV A

NC: Club Non Classificato LV: Livello A: Dato Assente, non sono a conoscenza della qualifica del club

1- **PROPOSTE PRE GARA** SITUAZIONI DI GIOCO (Pulcini u10/u11: 3c3 e 4c4 + duello; Esordienti u12/u13: 4c4 E 5c5 + duello)

2- **MULTIPARTITE** n° TEMPI CON MULTIPARTITE _____ MODALITÀ DI GIOCO _____
Es. 4c4, 6c6

3- **4° TEMPO DI GIOCO**

A seconda degli spazi e/o del tempo a disposizione è possibile scegliere di abbinare alla gara almeno una delle 3 opzioni. I Club Giovanili 3°LV e 4°LV devono abbinarne 2 su 3.

RISULTATO CLUB 1

--	--	--	--	--

1° TEMPO 2° TEMPO 3° TEMPO 4° TEMPO TOTALE

CLUB 2

--	--	--	--	--

Si considera 1 punto per ogni tempo vinto o pareggiato e 0 punti per ogni tempo perso, come previsto dal CU n.1 FIGC SGS.

CLUB 1

A cura del Dirigente Accompagnatore del CLUB 2

TIME OUT

GIOVANI CALCIATRICI

 n° _____

COMPORTAMENTO CALCIATORI

1 2 3 4

COMPORTAMENTO TECNICI/DIRIGENTI

1 2 3 4

COMPORTAMENTO PUBBLICO

1 2 3 4

1-non sufficiente 2-sufficiente 3-buono 4-ottimo

CLUB 2

A cura del Dirigente Accompagnatore del CLUB 1

 n° _____

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1-non sufficiente 2-sufficiente 3-buono 4-ottimo

TERZO TEMPO FAIR PLAY

Nel "Terzo Tempo Fair Play" famiglie e Società mettono a disposizione dei giovani calciatori e calciatrici una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l'invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte.

NOTE, GREEN CARD, INFORTUNI E DECISIONI DISCIPLINARI

Utilizzare lo spazio note per riportare elementi rilevanti sull'attività conclusa.

Indicare nel suddetto spazio note anche un'eventuale "Green Card", il cartellino verde assegnabile ai calciatori che si sono resi protagonisti di particolari gesti di Good Play o di Fair Play nei confronti di avversari, compagni, pubblico, arbitro o dirigente arbitro. L'assegnazione della Green Card, sottoscritta da parte dei tecnici delle due squadre, sarà presa in carico dalla Delegazione territorialmente competente per opportuna divulgazione.

Riportare altresì eventuali provvedimenti disciplinari a carico di dirigenti e tecnici (riportando cognome, nome, società di appartenenza, minuto/tempo e motivazione) o a carico dei calciatori ammoniti o espulsi (riportando cognome, nome, n° maglia, società, minuto/tempo, motivazione).

FIRMA TECNICO CLUB 1

SOLO in caso di Green Card

FIRMA TECNICO CLUB 2

SOLO in caso di Green Card



Inquadra il QR Code Modello di competizione categoria Esordienti U12/U13



Inquadra il QR Code Tutorial situazione di gioco 4c4 categoria Esordienti U12/U13



Inquadra il QR Code Tutorial situazione di gioco 5c5 categoria Esordienti U12/U13



Inquadra il QR Code Modello di competizione categoria Pulcini U10/U11



Inquadra il QR Code Tutorial situazione di gioco 3c3 categoria Pulcini U10/U11



Inquadra il QR Code Tutorial situazione di gioco 4c4 categoria Pulcini U10/U11

I sottoscritti Accompagnatori Ufficiali dichiarano di aver preso visione del presente referto arbitrale redatto in ogni sua parte

DIRIGENTE CLUB 1

DIRIGENTE CLUB 2

DIRIGENTE ARBITRO

Il presente referto arbitrale, compilato accuratamente in ogni sua parte, unitamente ad una copia degli elenchi formazione squadra ed all'eventuale supplemento di referto, DEVE PERVENIRE alla Delegazione competente entro e NON oltre la disputa della gara successiva. Inoltre, qualora il referto non pervenisse alla Delegazione entro il termine di 10 giorni dalla disputa della gara, saranno applicati i previsti provvedimenti disciplinari.



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA - VIA PO 36

Stagione Sportiva 2023 - 2024 COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 08/02/2024

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

a seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 07 Luglio 2023 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad **attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine)** la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

LAZIO

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 15		
BERARDI MARIA SOLE	02/02/2007	ASD US CURES CALCIO A 5
Pulcini Misti (2013/2014)		
SAURINI AURORA	30/08/2012	ASD CITTÀ DI ANAGNI CALCIO
Pulcini 1° Anno (2014)		
MEZZASOMA ANNA	28/11/2013	APD CIRCOLO CANOTTIERI ROMA

LIGURIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 14 (2010)		
BONALI AGNESE	05/10/2008	GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SPA
RAMPAZZO MYA	16/06/2008	GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SPA
TAIPI ELEONORA	03/03/2008	GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SPA
Esordienti Misti (2011/2012)		
BALDINO MANILA	12/05/2009	GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SPA
BIONDO JOAQUIM NICOLE	07/01/2009	GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SPA
BONADIES GINEVRA	14/12/2009	GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB SPA
VILLA MATILDE	23/03/2010	POL ARCI F. MERLINO E 8 MARZO
Esordienti 1° Anno (2012)		
BELLIA BEATRICE	22/01/2011	UC SAMPDORIA SPA
CADINU ELENA	04/08/2011	UC SAMPDORIA SPA
CALABRÒ FRANCESCA	06/08/2011	UC SAMPDORIA SPA
DI FRANCO MELISSA	22/04/2011	UC SAMPDORIA SPA
EPIFANIO BENEDETTA	04/02/2011	UC SAMPDORIA SPA
FARINA SEYNABOU	04/08/2011	UC SAMPDORIA SPA
FIORENTINO ALICE	21/01/2011	UC SAMPDORIA SPA
GHIONE LARA	05/12/2011	UC SAMPDORIA SPA
GHIO CLOE	23/05/2011	UC SAMPDORIA SPA
IANOS GIADA	20/02/2011	UC SAMPDORIA SPA
IURATO REBECCA	19/08/2011	UC SAMPDORIA SPA
MARTINO GAIA	16/01/2011	UC SAMPDORIA SPA
MAZZITELLI CHIARA	17/07/2011	UC SAMPDORIA SPA

MUZZIO	MIRIAM	22/08/2010	ASD ALPHA SPORT SAN GREGORIO
PISTONE	ANNA	22/04/2010	ASD ALPHA SPORT SAN GREGORIO

Esordienti 2° Anno (2011)

BAUSSO	CLARISSA	15/12/2010	ASD JONIA CALCIO FC
BORZI	AGNESE	15/05/2010	ASD JONIA CALCIO FC
LO PRESTI	SOPHIA	21/06/2010	ASD JONIA CALCIO FC
SAPIENZA	BEATRICE	14/03/2010	ASD JONIA CALCIO FC

TOSCANA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
----------------------	--	-----------------	-------------------------

Esordienti 1° Anno (2012)

ALTOBELLI	LUNA	28/02/2011	GS SAN MINIATO ASD
BENSI	CATERINA	17/11/2011	GS SAN MINIATO ASD
MACCABE	NIAMH	30/11/2011	GS SAN MINIATO ASD
FALSETTI	ANNA	29/08/2011	GS SAN MINIATO ASD
NICCOLAI	SOFIA	13/01/2011	GS SAN MINIATO ASD
PACCHIONI	ANASTASIA	19/08/2011	GS SAN MINIATO ASD
SACCHI	ALESSANDRA	16/09/2011	GS SAN MINIATO ASD

Esordienti 2° Anno (2011)

CUTINI	ESTER	02/06/2010	SSD GALCIANESE
CUTINI	MARTA	02/06/2010	SSD GALCIANESE
D'AGOSTINO	SARA	27/02/2010	SSD GALCIANESE

TRENTO

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
----------------------	--	-----------------	-------------------------

Esordienti Misti (2011/2012)

FACCHINELLI	SARA	05/01/2010	ASD TRENTO CALCIO FEMMINILE
-------------	------	------------	-----------------------------

VENETO

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
----------------------	--	-----------------	-------------------------

Esordienti Misti (2011/2012)

BUGANZA	SILVIA	09/12/2010	ASD ARL CHIEVO VERONA WOMEN
CAVALIERO	MARIKA	11/03/2010	ASD ARL CHIEVO VERONA WOMEN
GRILLO	ALESSIA	13/04/2010	ASD ARL CHIEVO VERONA WOMEN
MALAFFO	LUCIA	14/01/2010	ASD ARL CHIEVO VERONA WOMEN
RESTIVO	GIORGIA	07/04/2010	ASD ARL CHIEVO VERONA WOMEN

PUBBLICATO IN ROMA IL 08 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci